

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 luglio 2025, n. 398 "ISTITUTO MEDICO AVANZATO – I.M.A. S.R.L." (P. IVA 03306390737) e "CENTRO OFTALMICO D'AMBROSIO S.R.L." (P. IVA 02656020738). Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, co. 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alle richieste trasmesse dal Comune di Taranto nell'arco temporale del 28° bimestre a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di una struttura erogante prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. presentate dalle Società per varie discipline nell'ambito territoriale dell'ASL Taranto.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale";

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale" del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione *Strategie e Governo dell'Offerta*, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, co. 3 del D. Lgs. n. 502/92 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") prevede che "Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. stabilisce:

- all’art. 3 (*“Compiti della Regione”*) co. 3 che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):*

a) *rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di cui all’articolo 7;...(omissis)”*;

- all’art. 5 (*“Autorizzazioni”*), co. 1 che *“Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale”*;
- all’art. 7 (*“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”*) che:

“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura ... (omissis).

2. Il comune, ... (omissis), entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) ... (omissis).

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione... (omissis). Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. ... (omissis). ... (omissis)”.

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (*“Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”*) prevede:

- all’art. 4 (*“Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile”*), co. 9 che *“Negli studi medici di cui all’art. 5, co. 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all’art. 5, co. 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigenza della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all’art. 5, co. 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell’area chirurgica alla data di entrata*

in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell'area chirurgica per cui sono state autorizzate all'esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell'Offerta.[grassetto aggiunto – NdR]”;

- all'art. 14 (“Fabbisogno”), co. 2 che “*Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:*

 - a. *una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;*
 - b. *una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;*
 - c. *...(omissis) per una o più branche di Area medica ...(omissis);*
 - d. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica;*

dbis)(omissis)”;

- al medesimo articolo al comma 12 che “*Gli ambulatori collocati presso strutture di ricovero per acuti private che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del presente regolamento non concorrono alla determinazione del fabbisogno previsto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017.”;*
- all'art. 15 (“Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità”) che “*1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, co. 2 della L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 [sostituita con D.G.R. n. 1825/2022 entrata in vigore l'01/03/2023 – n.d.r.], nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, co. 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.”.*

La D.G.R. n. 1825 del 12/12/2022 (“*Adozione dei criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.*”), che ha sostituito la D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 “*Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e*

art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004.", stabilisce, tra l'altro, che:

"Ai sensi delle norme sopra riportate ed alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e sulla coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria, in funzione di un duplice parametro valutativo, costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari della tipologia corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie della medesima tipologia, già presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

Pertanto, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture della medesima tipologia ivi già operanti ...(omissis)

1. Sul parametro della localizzazione territoriale.

Con riferimento al parametro costituito dalla localizzazione territoriale, a seguito di una o più richieste comunali di verifica di compatibilità su istanza dei soggetti interessati, la Sezione regionale richiede il parere al Direttore Generale della ASL territorialmente competente, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 9/2017, anche in ipotesi di presentazione di una sola richiesta comunale di verifica di compatibilità nell'arco temporale di riferimento di volta in volta concluso...(omissis).

2. Sul parametro del fabbisogno complessivo.

Con riferimento al parametro del fabbisogno assistenziale complessivo, si fa riferimento al fabbisogno sanitario regionale normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia, determinato attraverso parametri numerici definiti o rapportati alla popolazione residente in ambito provinciale.

3. Determinazione dell'arco temporale di riferimento.

Le richieste di verifica di compatibilità pervenute nell'arco del bimestre di volta in volta maturato per la medesima tipologia di struttura, successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione, sono valutate, una volta concluso il bimestre di riferimento, comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento.

...(omissis)".

Nell'arco temporale maturato ai sensi della citata normativa:

- per il medesimo ambito territoriale **dal 25° al 27° bimestre** (dall'08/09/2024 al 07/03/2025) non risultano pervenute istanze dai Comuni afferenti, mentre **nel 28° bimestre** (dall'08/03/2025 al 07/05/2025) sono pervenute le seguenti due richieste di verifica di compatibilità comunali a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione come di seguito indicate:

richiedente	BIM.	Comune	a) Ocul.	b) A. chir.	c) A. medica	d) Chir. plastica
Istituto Medico Avanzato – I.M.A. S.r.l.	28	Taranto	1	1	1	1
Centro Oftalmico D'Ambrosio S.r.l.	28	Taranto	1	/	/	/
		Totale	2	1	1	1

Con nota prot. 319365 del 13/06/25 la scrivente Sezione ha invitato il Direttore Generale dell'ASL Taranto

“ad esprimere un parere motivato sulla localizzazione territoriale delle sopra elencate istanze pervenute nei bimestri 17-23, ai sensi del richiamato art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e della D.G.R. n. 1825/2022, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. distribuzione nell’ambito provinciale della domanda assistenziale riferibile alla medesima tipologia di struttura interessata;
- b. localizzazione della struttura oggetto di istanza, sulla base della valutazione delle esigenze assistenziali nell’ambito territoriale di riferimento in relazione alla tipologia di struttura oggetto di verifica di compatibilità;
- c. eventuale localizzazione delle strutture pubbliche o private della medesima tipologia in relazione alle quali è stato già rilasciato parere di compatibilità;
- d. eventuale allocazione di strutture private della medesima tipologia interessata già in esercizio nel territorio provinciale ed eventuale allocazione di strutture pubbliche incluse nella programmazione regionale;
- e. eventuale programmazione aziendale di ulteriori strutture pubbliche della medesima tipologia da attivare nell’ambito della ASL interessata.”.

Con pec del 07/07/2025 il Direttore Generale dell’ASL TA ha inviato la nota prot. U.148747 di pari data, con la quale ha rappresentato che:

“In riferimento alla richiesta di cui all’oggetto si esprime parere favorevole per la localizzazione territoriale delle seguenti discipline:

Num.	BIM.	Comune	a) Ocul.	b) A. chir.	c) A. medica	d) Chir. plastica
1	28	Taranto	1	1	1	1
2	28	Taranto	1	/	/	/
		Totale	2	1	1	1

Tanto viene espresso tenuto conto della distribuzione nell’ambito provinciale della domanda assistenziale riferibile alle medesime tipologie di strutture interessate nonché della localizzazione delle strutture oggetto di istanza, sulla base della valutazione delle esigenze assistenziali nell’ambito territoriale di riferimento in relazione alla tipologia di strutture oggetto di verifica di compatibilità.”.

Per quanto sopra:

visto che il R.R. n. 15/2020 s.m.i. stabilisce all’art. 14 (“Fabbisogno”) co. 2 che il fabbisogno “(omissis) deve ritenersi corrispondente a:

- a. una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;
- b. una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A, escluso la chirurgia plastica”
- c. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A;
- d. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica;”;

dbis) …(omissis)”;

premesso che la popolazione residente nell’ambito territoriale dell’ASL di Taranto al 1° gennaio 2025 è pari a n. 553.170 abitanti (fonte ISTAT – popolazione residente), per cui il **fabbisogno** teorico regolamentare è di:

- **n. 14 (quattordici)** strutture per la branca di **OCULISTICA**;

- **n. 11 (undici)** strutture per una o più discipline di **AREA CHIRURGICA**;
- **n. 7 (sette)** strutture per una o più discipline di **AREA MEDICA**;
- **n. 7 (sette)** strutture per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA**;

considerato che con D.D. n. 125 del 05/05/2023 e D.D. n. 165 del 04/04/2024 la scrivente Sezione ha già rilasciato parere favorevole di compatibilità in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici per le discipline di ORTOPEDIA e CHIRURGIA GENERALE presso la casa di cura *D'Amore Hospital* di Taranto al viale Magna Grecia n. 62, di cui è titolare la società "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.", discipline che "non concorrono alla determinazione del fabbisogno" ai sensi del citato regolamento;

considerato che con D.D. n. 273 del 07/06/2024 la scrivente Sezione, nel medesimo ambito territoriale e con riferimento al **1° bimestre** (dall'08/09/2020 al 07/11/2020), ha **già rilasciato parere favorevole** in relazione alle richieste di verifica di compatibilità pervenute dai Comuni a seguito d'istanza di autorizzazione alla realizzazione trasmesse da:

- **n. 2 (due)** strutture per la branca di **OCULISTICA**;
- **n. 1 (una)** struttura per una o più branche dell'**AREA CHIRURGICA**;
- **n. 1 (una)** strutture per una o più branche dell'**AREA MEDICA**;

considerato che con D.D. n. 95 del 06/03/2025 la scrivente Sezione, nel medesimo ambito territoriale, con riferimento ai bimestri dal 18° al 24° ha **già rilasciato parere favorevole** in relazione alle richieste di verifica di compatibilità pervenute dai Comuni a seguito d'istanza di autorizzazione alla realizzazione trasmesse da:

- **n. 2 (due)** strutture per la branca di **OCULISTICA**;
- **n. 2 (una)** struttura per una o più branche dell'**AREA CHIRURGICA**;
- **n. 1 (una)** strutture per una o più branche dell'**AREA MEDICA**;
- **n. 2 (due)** strutture per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA**;

pertanto il fabbisogno regolamentare nell'ambito territoriale dell'ASL di Taranto **residua** in misura pari a:

- **n. 10 (dieci) strutture** per l'**OCULISTICA**;
- **n. 8 (otto) strutture** per le discipline di **AREA CHIRURGICA**;
- **n. 5 (cinque) strutture** per le discipline di **AREA MEDICA**;
- **n. 5 (cinque) strutture** per la **CHIRURGIA PLASTICA**

come di seguito rappresentato:

Bim	Comune	Denominazione soggetto	sito	a) Ocul.	b) Area Chirurg.	c) Area Medica	d) Chir. Plast.
		FABBISOGNO REGOLAMENTARE	(num. strutture)	14	11	7	7
1	Grottaglie	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	Via Taranto n. 73	x	x	x	
1	Mottola	VIRMAMED SERVICES SRL	Via A. De Gasperi n. 85	x			
18	Martina Franca	GM DIAGNOSTICA S.R.L.	Via Leone XIII n. 43/c		x		x

20	Mottola	CENTRO MEDICO SANARICO S.T.P. S.R.L.	via Pellico 2/4 S. n.	x			
24	Martina Franca	GIARASCO MEDICAL S.R.L. UNIPERSONALE	viale Europa snc,	x	x	x	x
		PARERE FAVOREVOLE GIA' RILASCIATO (num. strutture)		4	3	2	2
		FABBISOGNO RESIDUO (num. strutture)		10	8	5	5

considerato, altresì, che l'istruttoria della richiesta di verifica trasmessa dal Comune di Massafra nel 15° bimestre è in corso alla data di elaborazione della presente;

ritenuto che sia di interesse generale procedere nell'*iter* autorizzativo delle strutture sanitarie di cui alla specialistica ambulatoriale chirurgica nel territorio di riferimento dell'ASL Taranto, fatti salvi gli interessi del soggetto richiedente di cui alla predetta istanza ricevuta dal Comune di Massafra nel 15° bimestre, che ha priorità temporale ai fini del conteggio delle strutture nell'ambito del fabbisogno numerico provinciale;

rilevato che, pur conteggiando la predetta istanza del 15° bimestre in tutte le quattro aree di fabbisogno regolamentare (a. oculistica; b. area chirurgica; c. area medica; d. chirurgia plastica) residua fabbisogno in misura capiente per poter soddisfare le richieste di cui all'oggetto della presente;

acquisito il parere positivo del Direttore generale dell'ASL Taranto in merito alla localizzazione delle strutture *de quo*, ai sensi della DGR n. 1825/2022;

si propone **di rilasciare parere di compatibilità favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., alle richieste pervenute dal **Comune di Taranto nel 28° bimestre**, a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione della società:

- **"ISTITUTO MEDICO AVANZATO – I.M.A. S.R.L."** (P. IVA 03306390737), per la struttura con sede operativa in **Taranto alla Via D. Acclavio n. 63** per una o più discipline di **AREA CHIRURGICA** e **AREA MEDICA** e per le discipline di **OCULISTICA** e di **CHIRURGIA PLASTICA**;
- **"CENTRO OFTALMICO D'AMBROSIO S.R.L."** (P. IVA 02656020738), per la struttura con sede operativa in **Taranto al viale Virgilio n. 73-75** per la disciplina di **OCULISTICA**;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal co. 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al co. 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- le società destinatarie del provvedimento sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;

- successivamente al rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, le predette società dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare **parere di compatibilità favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., alle richieste pervenute dal **Comune di Taranto nel 28° bimestre**, a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione della società:

- **“ISTITUTO MEDICO AVANZATO – I.M.A. S.R.L.”** (P. IVA 03306390737), per la struttura con sede operativa in **Taranto alla Via D. Acclavio n. 63** per una o più discipline di **AREA CHIRURGICA** e **AREA MEDICA** e per le discipline di **OCULISTICA** e di **CHIRURGIA PLASTICA**;
- **“CENTRO OFTALMICO D'AMBROSIO S.R.L.”** (P. IVA 02656020738), per la struttura con sede operativa in **Taranto al viale Virgilio n. 73-75** per la disciplina di **OCULISTICA**;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal co. 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al co. 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- le società destinatarie del provvedimento sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
- successivamente al rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, le predette società dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

Di notificare il presente provvedimento:

- ai legali rappresentanti delle società *I.M.A. s.r.l.* (istitutoimasrl@legalmail.it), *CENTRO OFTALMICO D'AMBROSIO S.R.L.* (centro.ofthalmico.dambrosio@pec.it),
- al protocollo dell'ASL TA (protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it);
- alla Direzione generale dell'ASL TA (direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it);
- al Dipartimento di prevenzione dell'ASL TA (dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it);
- al Sindaco del Comune di Taranto (TA) (protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it);

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma Cifra2, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro